ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 27/07/2015

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37247-i-costi-del-diritto-di-accesso-secondo-la-normativa-la-giurisprudenza-e-gli-interventi-della-commissione-per-l-accesso-e-dell-agenzia-delle-entrate

Autore: Panozzo Rober

I costi del diritto di accesso secondo la normativa, la giurisprudenza e gli interventi della Commissione per l'accesso e dell'Agenzia delle entrate

I costi del diritto di accesso secondo la normativa, la giurisprudenza e gli interventi della Commissione per l'accesso e dell'Agenzia delle entrate

NORMATIVA

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

OMISSIS

Articolo 25
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

OMISSIS

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti* locali

OMISSIS

Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione

OMISSIS

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con

norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

OMISSIS

Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

OMISSIS

Articolo 7
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

OMISSIS

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

GIURISPRUDENZA

Tar Lazio, Roma, 9 aprile 1997, n. 633: è legittima la richiesta del deposito, in via preventiva, di una somma per i costi di riproduzione, trattandosi non di una determinazione lesiva del diritto dell'interessato alla cognizione e disponibilità dei documenti, ma di una misura a garanzia degli oneri che l'Amministrazione deve sostenere e della serietà dell'istanza

Tar Lazio, Roma, 7 settembre 1998, n. 1381: il diritto d'accesso non può essere subordinato ad una preventiva ed astratta offerta reale di una somma pari al costo presuntivo da sostenere da parte dell'Amministrazione, ma, al più, può esserne subordinata la concreta efficacia, nel senso del pagamento dei costi puntualmente previsti dai regolamenti contestualmente all'estrazione documentale

Cons. di Stato, V, 25 ottobre 1999, n. 1709: è legittima la pretesa dell'amministrazione comunale volta ad ottenere, con disposizione di carattere generale, non solo il rimborso dei costi di fotoriproduzione, ma anche delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'evasione della pratica, posto che l'art. 25 della l. 241/1990 assoggetta il rilascio di copia degli atti amministrativi al rimborso del costo di riproduzione ed al pagamento dei diritti di ricerca e visura

Tar Emilia Romagna, Parma, 24 gennaio 2002, n. 42 (confermata da Cons. di Stato, V, 22 gennaio 2003, n. 254, emendando, peraltro, parte della motivazione): In quanto contenuta nel limite del criterio stabilito dall'art. 25 della legge 241/1990 quale costo massimo, non è censurabile la scelta dell'Amministrazione di determinare una somma (nello specifico: lire 70.000) che tenga conto dell'effettivo costo di riproduzione, comprensivo di tutte le voci incidenti in tale operazione [osserva il Collegio che "tale somma, come emerge dalla stessa deliberazione tiene conto dei costi diretti ed indiretti di predisposizione degli atti considerato anche il costo del personale e della strumentazione tecnologica", cosicché "non si tratta … di una tariffa per un servizio reso ma di un costo di riproduzione anche se lo stesso tiene conto di tutto quanto necessario per la riproduzione e non soltanto del costo della carta da fotocopia"]

Tar Campania, Napoli, 22 febbraio 2003, n. 1456: non possono essere posti a carico del consigliere comunale costi di riproduzione, di diritti di visura e ricerca, tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso, in tale evenienza, attiene alla funzione pubblica

Tar Lombardia, Brescia, 22 giugno 2004, n. 690: al Consigliere comunale non può essere addebitato il pagamento dei costi di riproduzione né alcun tipo di costo atteso che l'esercizio del diritto d'accesso attiene alla funzione pubblica di cui è portatore il Consigliere stesso e non al suo interesse individuale

Tar Lombardia, Brescia, 24 giugno 2004, n. 695: al Consigliere comunale non può essere addebitato il pagamento dei costi di riproduzione né alcun tipo di costo atteso che l'esercizio del diritto d'accesso attiene alla funzione pubblica di cui è portatore il Consigliere stesso e non al suo interesse individuale

Tar Molise 19 giugno 2008, n. 602: Anche nel caso in cui l'interessato proceda ad una puntuale indicazione dei documenti da visionare ed estrarre in copia, l'esame dell'istanza ad opera del funzionario addetto, le operazioni di ricerca in archivio del documento, la sua estrazione, visione e riproduzione sono adempimenti tutti necessari ed ineludibili che comportano ipso iure il pagamento degli oneri economici previsti dal regolamento sull'accesso e dalla delibera di Giunta attuativa, unitamente ai diritti di segreteria dovuti per legge.

Tar Lombardia, Brescia, 16 giugno 2008, nn. 640 e 643: Alla luce di quanto disposto dall'art. 25, c. 1, della l. 241/1990, che deve essere letto nel senso che i diritti di ricerca e visura (genericamente i diritti di segreteria) possono essere applicati sia in caso di semplice esame sia in caso di estrazione di copie perché l'attività di ricerca della documentazione da parte degli uffici e la messa a disposizione della stessa sono identiche in entrambe le situazioni (il richiedente può in effetti decidere di estrarre copia dopo aver visionato la documentazione), l'amministrazione non può imporre diritti svincolati dai criteri di ragionevolezza e proporzionalità; ne consegue, da un lato, che, in caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente indicati o agevolmente individuabili l'importo che può essere applicato deve essere modesto, anche per non trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente, dall'altro, che non è possibile duplicare i diritti attraverso la voce delle spese; e su questo punto la norma è chiara nel consentire soltanto il recupero delle spese di riproduzione (normalmente le fotocopie), il che vincola l'amministrazione, per un verso, a commisurare l'importo alla quantità di copie richiesta, senza la possibilità di introdurre delle soglie minime, per l'altro, ad escludere la ragionevolezza di somme eccedenti eccedere i prezzi medi praticati sul mercato, con esclusione dell'utile, in quanto l'amministrazione non può ricavare profitto dai soggetti che esercitano il diritto di accesso

Tar Campania, Salerno, 11 ottobre 2011, n. 1647: la salvezza delle vigenti disposizioni in materia di bollo prevista dall'art. 25, c. 1, della l. 241/1990, nella individuazione dei costi dell'accesso esercitato mediante copia, deve ritenersi, per logica, inteso nel senso che l'imposta in questione sia dovuta solo nel caso in cui l'istante invochi il rilascio di copia autentica e non di copia informale (come tale assoggettata ai soli costi di riproduzione, oltreché agli eventuali diritti di ricerca e di visura)

Tar Lombardia, Brescia, 25 giugno 2012, n. 1187: A) L'art. 25, c. 1, della l. 241/1990 deve essere letto nel senso che i diritti di ricerca e visura (o genericamente i diritti di segreteria, in ogni caso incamerati per conto dell'ente e non quale appannaggio dei funzionari) possono essere applicati sia nel caso di semplice esame sia nel caso di estrazione di copie, perché l'attività di ricerca della documentazione da parte degli uffici e la messa a disposizione della stessa sono identiche in entrambe le situazioni (il richiedente può in effetti decidere di estrarre copia dopo aver visionato la documentazione); B) I diritti di ricerca e visura non servono a bilanciare direttamente i costi del personale e degli uffici impegnati in una singola procedura di accesso ma si possono intendere come una compartecipazione forfettizzata al costo di mantenimento della struttura che eroga il servizio; C) La previsione di tali diritti pone un prezzo all'accesso, ma si tratta di un prezzo che deve necessariamente essere inferiore al costo della prestazione [questo, osserva il Collegio, per almeno tre ragioni: (1) l'accessibilità dei documenti amministrativi è un principio di civiltà giuridica, e dal lato dell'amministrazione costituisce un adempimento connesso al dovere di trasparenza: una parte significativa del costo dell'accesso è quindi da imputare all'onere complessivamente sostenuto dalla collettività per dotarsi di un'amministrazione moderna e trasparente; (2) l'introduzione di una barriera economica tra il privato e l'esercizio del diritto di accesso deve essere mitigata dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, per non rendere troppo difficile il conseguimento o la difesa di beni giuridici considerati meritevoli dall'ordinamento; (3) la parificazione dei diritti di ricerca e visura ai costi di ricerca (calcolati in ore lavorative) creerebbe un incentivo alla dilatazione dei tempi di reperimento della documentazione, il che si tradurrebbe in incertezza sui costi e verosimilmente in oneri aggiuntivi per quanti propongono istanza di accesso]; D) I principi di ragionevolezza e proporzionalità non impediscono

tuttavia di differenziare la posizione dei richiedenti sotto il profilo dell'impegno necessario per la ricerca dei documenti. Nel caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente indicati o agevolmente individuabili l'importo che può essere applicato per i diritti di ricerca e visura dovrà essere inevitabilmente modesto; quando, invece, sia indispensabile un impegno straordinario degli uffici appare corretto che la compartecipazione ai costi sia maggiore, pur senza coincidere con questi ultimi

Cons. di Stato, IV, 14 aprile 2015, n. 1900 (ord.): è illegittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di ricerca e visura [aggiunge il Collegio che "è evidente che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso …, e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia"]

CIRCOLARI E PARERI

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

19 marzo 1993, n. 27720/928/46, Rilascio copie documenti amministrativi - Rimborso spese riproduzione (direttiva): "…appare in via prioritaria l'esigenza che, in attuazione degli articoli 5 e 6 del richiamato D.P.R. n. 352/1992, le Amministrazioni debbano fissare le modalità operative per il rilascio di copia di documenti nonché l'importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa. A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell'importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio. Tale indicazione tiene conto dell'esigenza di rendere più agevole l'acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500 lire. Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.
Ciascuna Amministrazione provvederà ad estendere le direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti nell'ambito di rispettiva competenza".

28 febbraio 1994, n. 27720/1749, Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90 (direttiva): "… la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa. A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l'esame dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione delle modalità

attraverso le quali si estrinseca l'accesso (e, come ovvio, l'esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all'univoca conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita -su richiesta dell'interessato - in forma autentica".

25 novembre 2003, n. 8: "…il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura: le marche necessarie a coprire i suddetti costi vanno, quindi, apposte sulle copie richieste e debitamente annullate".

5 ottobre 2004, n. 2: "… si ritiene che al consigliere comunale che chieda copia di atti e di documenti, utili per l'esercizio del proprio mandato non possa esserne addebitato il costo, e ciò in riferimento ad un duplice ordine di considerazioni; in primo luogo, perché l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui il richiedente è investito, e non al soddisfacimento di un interesse individuale e privato; in secondo luogo, in nessun caso il consigliere può fare uso privato delle notizie e dei documenti così acquisiti …La gratuità delle copie rilasciate ai consiglieri comunali, infatti, ha fondamento proprio nell'esercizio del munus agli stessi affidato: da ciò può, quindi, considerarsi legittima l'apposizione sulle copie di un segno distintivo, che ne impedisca un'utilizzazione per scopi personali…" .

25 gennaio 2005: "…questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003) ha affermato che l'imposta di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme. Va comunque precisato che l'espressione –utilizzata nella direttiva del 1994 - secondo cui: "l'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia sia spedita – su richiesta dell'interessato – in forma autentica oppure in copia conforme all'originale", era relativa ad una particolare fattispecie in cui si era reso necessario inviare i documenti all'accedente in deroga alla regola generale secondo cui è il richiedente a doversi recare presso gli uffici dell'amministrazione per prendere visione o estrarre copia dei documenti e non ha affrontato ex professo il problema dell'assoggettamento all'imposta di bollo anche dell'istanza di accesso tesa al rilascio di copia conforme all'originale. Ma in virtù del dato normativo sopra analizzato, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la marca da bollo debba essere apposta anche sulla richiesta di accesso. Non sussiste quindi alcun contrasto tra l'orientamento di questa Commissione e quello dell'Agenzia delle entrate. Pertanto l'imposta di bollo è dovuta in tutti i casi di "rilascio" della copia conforme e non solo nel caso di "spedizione" della copia stessa..".

19 settembre 2006: "…questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003 e successivo del 25 gennaio 2005) ha affermato che l'imposta di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme (e sulla relativa richiesta) e non per l'istanza tesa ad ottenere copia semplice del documento amministrativo. In quest'ultimo caso, come già detto, sono dovuti i soli costi di riproduzione del documento ai sensi dell'ultima parte del comma 1, art. 25, l. n. 241/1990. Tale essendo il quadro normativo attualmente in vigore, si esclude che un "contratto decentrato" stipulato da un'organizzazione sindacale possa derogare alle disposizioni in materia di imposta di bollo e costi di riproduzione dei documenti amministrativi in quanto privo della necessaria forza giuridica, considerato che la doverosa corresponsione della somma relativa ai costi di riproduzione è contenuta in una fonte di rango primario…".

14 marzo 2007, n. 22: "…Il rilascio di copia dei documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 è assicurato mediante disposizione regolamentare la quale "assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi"; pertanto, lo strumento utilizzato, ossia una delibera di Giunta, non è idoneo a prevedere i costi indicati".

19 aprile 2007, n. 1: "…rileva che il diritto di accesso dei consiglieri comunali previsto e disciplinato dall'articolo 43 del TUEL nulla prevede in ordine a chi debba sostenere i costi di riproduzione delle copie richieste dal consigliere nell'esercizio della sua funzione. Questa Commissione nel parere reso in data 28 giugno 2006, facendo leva sul canone interpretativo secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ha ritenuto che i costi debbano essere sopportati dall'amministrazione anche in considerazione del fatto che l'accesso del consigliere comunale è strettamente collegato all'esercizio del suo munus. Nello stesso senso, d'altronde, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 08/09/1994, n.976, secondo cui: "La richiesta di accesso ai documenti di un comune avanzata da un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 31 comma 5, l. 8 giugno 1990 n. 142, deve essere evasa senza costi di riproduzione, di diritti di visura e ricerca a carico dell'istante, tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso, in tale evenienza, attiene alla funzione pubblica di cui è portatore il consigliere comunale e che in nessun caso quest'ultimo può far uso delle notizie e documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata". Orientamento seguito anche dalla scrivente Commissione e che si condivide integralmente".

19 aprile 2007, n. 16: "…La Commissione ha avuto modo di chiarire, in precedenti circostanze, che il rimborso delle spese di fotoriproduzione, dovuto dal richiedente l'atto amministrativo, è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta (cfr.parere del 16 novembre 2004). La valutazione dell'ammontare del rimborso, però, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola Amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto. Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato praticati nel settore".

17 settembre 2007, n. 6: "…Con il secondo, si chiede quale sia il margine di discrezionalità dell'amministrazione nel fissare i costi dell'accesso, con particolare riferimento alla possibilità di incamerare diritti di ricerca e visura anche con riferimento alle richieste tese alla mera visione del documento. …Quanto al secondo quesito si segnala che la discrezionalità dell'amministrazione è in materia di fissazione dei costi dell'accesso, molto ridotta. Trattandosi di un istituto partecipativo predisposto dall'ordinamento generale a tutela di valori costituzionali quali la pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ogni aggravamento nelle modalità di esercizio del diritto di accesso deve ritenersi incongrua. Nel caso di richiesta di sola presa visione del documento, salvo casi limite di particolare difficoltà nel reperimento del documento richiesto, si ritiene che esso debba essere gratuito.".

10 giugno 2008, n. 6.9: "…ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di esprimere un parere sull'onerosità dei costi di riproduzione delle copie per cui si è richiesto

l'accesso e sulla legittimità di detti oneri nel caso in cui siano imputati a titolo di ricerca e di visura. La Commissione in passato si è già pronunciata ed ha rappresentato che il rimborso delle spese di riproduzione, dovuto dal richiedente l'atto amministrativo, è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta. Infatti la lettera d) dell'art. 22 della legge 241/90 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, ...". Pertanto, la valutazione dell'ammontare del rimborso, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto. Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato (vedi parere del 19 aprile 2007 su richiesta del Ministero della Salute). Per quanto attiene la eventuale richiesta di somme richieste a titolo di ricerca e visura, dette somme ai sensi dell'art. 25, c. 1 della legge 241/90 possono essere richieste legittimamente ma anche in questo caso l'importo deve essere equo e non esoso in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso".

1° luglio 2008, n. 7.13: "…ha inoltrato alla scrivente il quesito formulato precedentemente (4 dicembre 2007) dalla redazione … avente ad oggetto la legittimità della richiesta di euro 3,40 cui il Comune di ……. aveva subordinato il rilascio di documenti per via telematica richiesti dall'associazione. L'associazione richiedente, in particolare, richiama il disposto dell'articolo 11 del regolamento comunale sul diritto di accesso il quale, al comma 2, prevede che "Il rilascio di copia del documento è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo,. I costi sono fissati ed aggiornati con periodicità non inferiore all'anno con deliberazione della Giunta Comunale". Nel caso di specie, trattandosi di accesso (consentito dal Comune) per via telematica, il richiedente chiede di conoscere se per l'invio in forma telematica di documenti sia corretta la richiesta formulata dal Comune, non essendoci spese di riproduzione da rimborsare all'amministrazione comunale. La Scrivente Commissione, al riguardo, osserva quanto segue. Per quanto la formulazione letterale della disposizione regolamentare possa far sorgere qualche perplessità sulla "correttezza" della richiesta di una somma di denaro per consentire l'accesso in via telematica, occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo ha in più di un'occasione affermato che l'espressione "costi di riproduzione" non sia da intendere stricto sensu come riferibile alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti. In tal senso, tra le altre, Consiglio Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709, in cui si sostiene "…il termine "i soli costi" non deve essere limitato ai soli costi di riproduzione; pertanto, le richieste di rimborso, dell'amministrazione comunale, dei costi di fotoriproduzione, e delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica (nella specie, pari a lire 4000 per ogni atto) deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, ne tanto meno illogica ed irragionevole". La pronuncia citata è pienamente condivisa dalla scrivente Commissione anche in considerazione dell'esiguità della somma richiesta dal Comune che, oltre ad essere del tutto ragionevole, non costituisce limitazione "indiretta" dell'esercizio del diritto di accesso".

24 febbraio 2009: "…la possibilità di esercitare l'accesso per via telematica è espressamente previsto dall'art. 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, la quale disposizione rinvia al d.P.R. n. 445/2000, art. 38, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al codice dell'amministrazione digitale. Inoltre, le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, comma 2 del

suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 dello stesso regolamento le cui lett. c) e d) riguardano, rispettivamente, l'ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici. Ciò premesso, a parere di questa Commissione, in base al quadro normativo di riferimento l'accesso in via telematica può essere consentito, se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione, di cui all'art. 1 anzidetto, non abbia individuato i costi per tale forma di accesso" .

12 gennaio 2010: ""L'istante lamenta che, a seguito di una ricerca storica negli atti dello stato civile presso il Comune C., l'Ufficiale addetto al servizio aveva chiesto il pagamento dei diritti di ricerca e visura in ottemperanza ad una deliberazione di Giunta comunale…deve ritenersi applicabile alla specie l'art. 25 della legge n. 241/90 (nonché l'art. 7 co. 6 d.P.R. n. 184/2006) secondo cui "l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura". Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene legittima la richiesta dell'Ufficiale dello stato civile di pagamento di somme a titolo di ricerca e visura, sempre che l'importo sia equo e non esoso in quanto diversamente la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso".

12 gennaio 2010: "…Ai sensi dell'art. 10, comma 2. del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il rilascio di copie di atti è subordinato al previo pagamento dei soli costi: Per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 25.10.1999), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr., parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento ma tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica). Ne deriva che la richiesta del versamento della somma indicata (…euro 25,25, anticipati …) dal Comune non appare illegittima né illogica o irragionevole…".

2 febbraio 2010: "Il consulente tecnico del Pubblico Ministero presso il Tribunale di C. si è recato negli uffici comunali per esaminare ed ottenere copia di atti e documenti relativi a pratiche edilizie sulla base di ampia (e non specifica) delega dello stesso Pubblico Ministero. Il Comune di C. chiede a questa Commissione se il CTU: a) è tenuto a formulare istanza (formale) di accesso al fascicolo edilizio, come richiesto a tutti i soggetti interessati; b) è tenuto al pagamento dei costi di riproduzione delle copie richieste. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 241/90, l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al "principio di leale cooperazione istituzionale". L'applicazione di tale principio è finalizzata fondamentalmente a rendere più agevole l'accesso ai soggetti pubblici eliminando proprio quelle formalità che la legge richiede al soggetto privato, fra le quali vanno annoverate sia la presentazione di una specifica motivata richiesta sia il rimborso dei costi di riproduzione dei documenti richiesti. L'esercizio del diritto di accesso del soggetto pubblico inerisce, infatti, allo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui lo stesso è titolare, per cui è sufficiente dichiarare, ai fini della sua ammissibilità (e del suo accoglimento), che la richiesta di accesso pertiene a tali funzioni. Di fronte, poi, ad una richiesta di accesso fatta, come nella fattispecie, in esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione deve operare il principio di leale collaborazione, atteso che il soggetto richiedente (nella specie CTU) agisce in virtù di un preciso mandato giudiziario e, dunque, di una ancor più qualificata legittimazione. Ritiene, pertanto, questa Commissione, di confermare il proprio orientamento secondo il quale l'esercizio del diritto di accesso fra "soggetti pubblici"e le modalità di acquisizione dei documenti oggetto dell'istanza non soggiacciono ad alcuna delle formalità o degli adempimenti previsti dalla

legge n. 241/90 per il soggetto privato, né sotto il profilo giuridico (titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto) né quello economico (rimborso dei costi di riproduzione)".

4 maggio 2010: "L'istante, cittadino residente a S., lamenta che l'amministrazione comunale abbia chiesto, in virtù di una delibera di giunta del ..2008 che adeguava l'importo dei diritti di segreteria per l'accesso a copie di documenti, il versamento della somma forfettaria di euro 100,00 o 50,00 (rispettivamente per l'accesso alle pratiche ante o post 1998) indipendentemente dal numero delle copie del documento richiesto (che nella specie era composto da due o dodici fogli). …In particolare, per quanto concerne i diritti di ricerca e visura, la Commissione in passato si è già pronunciata, ritenendo che dette somme possono essere richieste legittimamente dall'ente locale ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso. Nella specie, i costi tariffati per l'accesso appaiono eccessivi (diritti di ricerca di euro 50,00 o euro 100,00 a seconda dalla minore o maggiore vetustà delle pratiche), anche in considerazione della esiguità dei documenti richiesti (copia di atti costituiti da dodici o da due fogli), e pertanto si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.".

14 settembre 2010: "L'azienda istante chiede se il rilascio di documenti, richiesti dal personale dipendente ad "uso tentativo di conciliazione e/o giudiziale", sia esente dal pagamento del costo di riproduzione in virtù dell'esonero previsto dall'art 10 della legge n 533/73 e se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico dell'amministrazione…Quanto al secondo quesito prospettato, oltre alle considerazioni già svolte sopra con riguardo all'inapplicabilità dell'esenzione, si ribadisce che per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica). Ne consegue che l'eventuale richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoriproduzione, anche delle spese sostenute per l'invio della documentazione al domicilio del richiedente l'accesso deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, né tanto meno illogica ed irragionevole.".

1 febbraio 2011: "…La previsione del rilascio esclusivo di copie autenticate, con pagamento in forma obbligatoria delle marche da bollo, anche quando il soggetto che via abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi, si pone in contrasto con l'art. 25, co. 1, legge n. 241/90 secondo cui "l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura" nonché con la previsione di cui all'art 7 c. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che prevede: "in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate". Del resto, tali previsioni vanno integrate con le specifiche disposizioni in materia di bollo (ex d.P.R. n. 642/1972), come interpretate dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha affermato che l'imposta di bollo non è dovuta qualora oggetto dell'istanza di accesso sia, oltreché l'esame degli atti, anche il rilascio di copie semplici (non conformi) degli stessi (Risoluzione n. 151/E del 5 ottobre 2001).".

1 febbraio 2011: "…il Sig..... ha comunicato che, recatosi presso gli uffici del Comune di M. per ottenere copia di un'ordinanza consistente in una sola pagina, gli sarebbe stato fatto presente che non avrebbe potuto trascrivere a mano il contenuto dell'ordinanza e che per l'eventuale estrazione della copia avrebbe dovuto pagare euro 25, per i diritti tecnici e di segreteria disposti dalla delibera consiliare ... Al riguardo la Commissione, premesso che la delibera consiliare citata non attiene al diritto d'accesso ma alle "tariffe da applicare per servizi prestati dall'U.T.C. nell'interesse di privati," quali "gli atti ed i provvedimenti soggetti a tassa come concessioni comunali, …. le autorizzazioni per abitabilità di nuove case urbane e rurali, di edifici o parte di essi, ….. altri servizi, spesso effettuati su domanda specifica degli interessati, che comportano spese di vario genere per istruttoria di pratiche" (ipotesi tutte palesemente estranee a quella in esame), fa presente …: … che ai sensi del successivo art. 25 il rilascio di copia in carta libera è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione (che questa Commissione ha ritenuto potersi quantificare in euro 0,25 ogni due pagine, per le copie in carta libera, ed in euro 0,00, per le copie in via telematica) ed al pagamento degli eventuali diritti di ricerca e di visura; che il rilascio di copia di un'ordinanza, che oltre tutto, a quanto si desume dall'esposto del Sig. ....., sarebbe tuttora vigente, non sembra possa comportare oneri tecnici o di ricerca.".

19 aprile 2011: "…Ai sensi dell'art. 25, comma 1, l.n. 241/1990 e s.m.i. il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura. Tali principi, stabiliti per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali, valgono anche per gli enti locali che li fanno propri inserendoli nel proprio regolamento. L'entità del costo di riproduzione deve, dunque, compensare l'effettivo costo di riproduzione nonché i diritti di ricerca e visura, costo che solo se determinato immotivatamente in misura irragionevole potrebbe essere contestato. Non è questo il caso in esame, in cui usando motivatamente della propria discrezionalità, la Giunta municipale ha rimodulato la tabella dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia privata fissando i costi per la copia di atti nella misura sopraindicata che, considerati i diritti legati alla ricerca e visura degli atti, non sembra essere viziato da irragionevolezza".

13 settembre 2011: "L'istante, in qualità di legale presso un'associazione di consumatori (Centro per i diritti del cittadino), lamenta che la Asl di V. abbia richiesto per l'accesso ai documenti il versamento di euro 0,50 per ogni copia nonché di euro 5,00 per diritti di ricerca. Assumendo la eccessività dei costi di accesso e la difformità di essi rispetto alla media dei costi di accesso richiesti da altre pp.aa., ha chiesto alla Commissione di conoscere la liceità di tale comportamento alla luce della direttiva 19.3.1993 n 27720 sul rimborso delle spese di riproduzione, che impone criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa. La Commissione rammenta, essendosi già pronunciata in passato sull'argomento, che i costi ed diritti di ricerca e visura possono essere richiesti legittimamente dall'ente locale ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso. E', peraltro, difficile stabilirne la misura, potendo questa Commissione solo suggerire di usare, come parametri per la definizione dei costi, quelli stessi che la direttiva del 19.3.1993 ha previsto per la fotoriproduzione cartacea (opportunamente da aggiornare), oltre a quelli per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica.Nella specie, i costi tariffati per l'accesso non appaiono eccessivi (costo di euro 0,50 per documento e diritti di ricerca di euro 5,00), con la conseguenza che non si atteggiano a

irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.".

13 settembre 2011: "L'istante, in qualità di procuratore legale di un cittadino residente, lamenta che l'amministrazione comunale in indirizzo abbia disposto, in virtù di una delibera adottata il … che rimodulava l'importo dei diritti di segreteria per l'accesso a copie di documenti, il pagamento per l'accesso ad una pratica della somma forfettaria di euro 50,00 (che lievita a 70,00 euro nel caso di accesso a più pratiche), oltre al costo delle fotocopie dei documenti, da determinare a parte e da corrispondersi al momento della presentazione della domanda indipendentemente dal suo esito. … Sul tema la Commissione si è già pronunciata in passato, ritenendo che i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti legittimamente dall'ente locale in quanto per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica), ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso. Nella specie, i costi tariffati per l'accesso appaiono eccessivi (diritti di ricerca di euro 50,00 o euro 70,00 a seconda del numero delle pratiche) e illegittimi se debbano essere versati indipendentemente dal numero dei documenti richiesti e dall'esito dell'istanza di accesso. Infatti, la nuova delibera comunale di rimodulazione dei costi per l'accesso si pone in netto contrasto con l'art. 25, co.1, legge n. 241/90 secondo cui "l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura" nonché con la previsione di cui all'art 7 c. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che prevede: "in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate"). Ne consegue che i costi indicati si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.".

11 maggio 2012: "Il Ministero della Giustizia … ha inoltrato a questa Commissione richiesta di parere, concernente il rimborso delle spese di riproduzione e di imposta bollo per il rilascio di copie di atti a dipendente che eserciti il diritto di accesso, sancito dall'art. 55 bis n. 5 del d.lgs. n. 165/2001, nel corso del procedimento disciplinare cui è sottoposto. In particolare, l'Amministrazione istante ha rappresentato che il preventivo pagamento degli oneri di riproduzione è stato chiesto secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia emessa - vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.- in data 8 marzo 2006 (pubblicata sulla G.U. 12 aprile 2006 n. 86), che non prevede in tale fattispecie esenzioni nell'ipotesi di rilascio di copie documentali. …Conseguentemente, a ciascuna Amministrazione è stato demandato, in attuazione degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 352/92 di fissare l'importo dovuto per i relativi costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti con criteri di uniformità e di praticità. Peraltro, la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludono che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo, ove prevista "ex lege", della copia autenticata, eventualmente richiesta. Tanto premesso, per quanto riguarda l'assoggettabilità a bollo nel caso specifico, nell'ipotesi di rilascio a richiesta di copie conformi, trova applicazione la Tabella – Allegato B - di cui al D.P.R. n. 642/72 (così come modificata dal D.P.R. n. 955/82 e s.m.i.) che all'art. 3 individua tra gli atti, documenti e registri

esenti in modo assoluto dall'imposta stessa gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia disciplinare, pure escludendo taluni atti di cui all'art.21, Tariffa – Allegato A – Parte I ^ del predetto D.P.R. n. 642/72, aggiornato al 28 dicembre 2007 con la finanziaria 2008. Pertanto, le suesposte disposizioni normative di rango primario prevalgono su eventuali, difformi disposizioni regolamentari".

27 novembre 2012: "Il Policlinico Militare di Roma rappresenta di avere ricevuto n. 2 richieste di rilascio di copie fotostatiche di documentazione sanitaria (le cartelle cliniche dei Sigg. ..... e .....) da parte di uno studio legale, che ha rappresentato, ai sensi della L.241/90, l'interesse concreto ed attuale nell'ambito dei ricorsi giudiziali dei suoi assistiti e o degli eredi in controversie in materia pensionistica. L'Amministrazione ha chiesto, pertanto, il versamento del corrispettivo onere ristorativo dei diritti di riproduzione correlato al numero di pagine rilasciate ed inviate a mezzo R.A. rispettivamente di euro 7.50 (sette/50) per le due cartelle del Signor ..... e di euro 2.50 (due/50) per la cartella del signor .....). Ad ambedue le richieste lo Studio Legale opponeva rifiuto al versamento dell'onere richiesto, adducendo che la normativa dell'art. 12 tab. b d.P.R. 642/72 sull'imposta di bollo prevede l'esenzione di imposte per "controversie in materia di pensioni dirette" e che, altresì, l'art. 10 legge 533/78 contempla tra gli atti esenti da qualsiasi "spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" gli atti inerenti "controversie individuali di lavoro" (all. E e all. F). ..Tanto premesso, il Direttore del Policlinico Militare di Roma chiede a codesta Commissione di esprimere chiarimenti e linee applicative in merito ai seguenti quesiti: se risulta legittimo l'obbligo e la conseguente richiesta del Policlinico Militare di corresponsione del rimborso delle spese di riproduzione di documenti rilasciati su richiesta di accesso ex art. 25 legge 241/90 e successive integrazioni, ex d.P.R. 184/2006, ex circolari applicative e regolamenti interni, nei casi della normativa riferita dallo Studio Legale ..... in materia di pensioni e contenzioso lavoristico (l.533/78 e d.P.R. 642/72); se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico del richiedente stesso e dell'Amministrazione (rectius o dell'Amministrazione). Si evidenzia che la legge n. 241/90 – norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari - nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti. In conformità a tale previsione legislativa, il d.p.r. 12 aprile 2006, n.184, all'art.7 c.6, stabilisce che "..in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole Amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate". Conseguentemente, a ciascuna Amministrazione è stato demandato, in attuazione degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 352/92 di fissare l'importo dovuto per i relativi costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti con criteri di uniformità e di praticità. Peraltro, la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludono che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo, ove prevista "ex lege", della copia autenticata, eventualmente richiesta. Tanto premesso, per quanto riguarda l'assoggettabilità a bollo nel caso specifico, nell'ipotesi di rilascio a richiesta di copie conformi, trova applicazione la Tabella – Allegato B - di cui al d.P.R. n. 642/72 (così come modificata dal d.P.R. n. 955/'82 e s.m.i.) che all'art. 12 individua tra gli atti, documenti e registri amministrativi esenti in modo assoluto dall'imposta stessa gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali – amministrativi relativi a controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità. Pertanto, le suesposte disposizioni normative di rango primario prevalgono su eventuali, difformi disposizioni regolamentari. Si soggiunge, peraltro, che i costi di

spedizione della documentazione a domicilio, in esito a specifica istanza, sono a carico del richiedente."

Agenzia delle entrate

Min. Finanze 20 aprile 1993, n. 391804: Istanza di accesso alla documentazione amministrativa

A)QUESITO: "…la Provincia di B., richiamando l'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e l'art.4 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 che disciplinano il diritto di accesso, ha chiesto di conoscere il trattamento, agli effetti dell'imposta di bollo, della formale richiesta per ottenere l'esibizione o il rilascio di copia non conforme di documenti amministrativi. Con la stessa nota e' stato altresì chiesto il parere della scrivente in ordine all'assoggettamento al cennato tributo della richiesta di documentazione amministrativa, per uso inerente al proprio mandato, presentata da consigliere comunale o provinciale o regionale ad amministrazione pubblica diversa da quella presso la quale esercita il mandato"

B)RISPOSTA: "Per ciò che concerne il primo quesito, si osserva che le istanze presentate per iscritto agli organi indicati nell'art.3, n.1, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 approvata con D.M. 20 agosto 1992, al fine di ottenere una deliberazione su un determinato oggetto, la soluzione di un quesito, l'emanazione di un provvedimento, una qualsiasi pronuncia ovvero il rilascio di copie, estratti ecc. devono essere redatte in bollo. Alle istanze in argomento non torna applicabile la disposizione di cui all'art. 14 della Tabella allegato B al citato DPR 642/71972, che esenta dal pagamento del tributo le istanze volte ad ottenere atti esenti dall'imposta, in quanto anche se le copie richieste sono prive della dichiarazione di conformità, dette copie sono peraltro soggette al tributo in caso d'uso non essendo per esse prevista l'esenzione assoluta condizione indispensabile per l'applicazione del beneficio di cui al richiamato art. 14 della Tabella. Rientra parimenti nell'ambito impositivo del menzionato art. 3 l'istanza presentata dal Consigliere ad Amministrazione diversa da quella presso la quale esercita il mandato, nella considerazione che il riconosciuto trattamento di favore per le copie di atti amministrativi richieste dai consiglieri e' giustificato dall'appartenza del richiedente all'organo che ha emanato l'atto la cui acquisizione da parte dell'amministratore risulti necessaria per lo svolgimento dei compiti d'istituto aventi rilevanza esclusivamente all'interno dell'Amministrazione ove espleta il mandato a suo tempo conferitogli"

Min. Finanze 28 luglio 1997, n. 213 (circolare): Diritto di accesso - misure organizzative - art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 6 del DPR 27 giugno 1992, n. 352 - D.M. 29 ottobre 1996, n. 603 (G.U. del 27 novembre 1996, n. 278) - modulistica per l'esercizio del diritto di accesso.

" …OMISSIS …VI.6- Rimborso spese di riproduzione e costi di ricerca e visura.
Il rilascio di copia dei documenti e' subordinato, a norma dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/90, al rimborso del costo di riproduzione, salve, in ogni caso, le disposizioni vigenti in tema di imposta di bollo e di rimborso dei diritti di ricerca e visura. Con direttiva prot. UCA/27720/928/46 del 19 marzo 1993, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione per il diritto di accesso) ha disciplinato le modalita' di rilascio delle copie dei documenti amministrativi e di rimborso delle spese di riproduzione. Nella suddetta direttiva si ritiene "equitativo un corrispettivo di L. 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di L. 1000 da 3 a 4 copie e cosi' di seguito", da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie. Pertanto, in conformita' alla citata direttiva, per il rimborso delle spese di riproduzione, sono dovute le somme suindicate, da versare tramite marche da bollo per l'importo equivalente e da applicare successivamente sulle copie dei documenti. E'

inoltre precisato nella direttiva in parola che "nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficolta', o formati particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potra' individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo". Al riguardo, ove si dovessero verificare tali casi nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto della loro presumibile scarsa numerosita', si ritiene rientri in un ambito di equita' raddoppiare gli accennati costi di riproduzione, fatti salvi i casi in cui puo' trovare applicazione specifica normativa. Con ulteriore direttiva prot. UCA/2772/1749 del 28 febbraio 1994, la Presidenza del Consiglio ha precisato che l'imposta di bollo e' dovuta soltanto quando la copia del documento viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in forma autentica. Conseguentemente, quando nell'istanza di accesso non viene espressamente richiesto il rilascio di "copia conforme", il soggetto autorizzato all'accesso e' tenuto soltanto al rimborso dei costi di riproduzione e degli eventuali diritti di ricerca e visura. Il rimborso dei costi di copiatura ed il pagamento delle somme dovute per altri diritti, potra' essere effettuato anche mediante i nuovi strumenti e attraverso le modalita' che saranno a breve adottati dall'Amministrazione. In conclusione, il soggetto autorizzato all'accesso - personalmente o a mezzo incaricato munito di specifica delega con firma autenticata - di norma potra' prendere "copia" dei documenti oggetto della richiesta di accesso (ove accolta), previo:

1. rimborso dei costi di copiatura: diritto fisso di L. 500 ogni due pagine di una sola facciata o da una pagina di due facciate, da corrispondere mediante applicazione di marche sulle copie del documento (annullate con timbro o datario dell'ufficio). Ad esempio, il rilascio di copia non autenticata di ogni pagina di un documento composto di 6 pagine da una sola facciata (o, il che e' lo stesso, di 3 pagine da due facciate), comporta il rimborso di L. 1.500.;.
2. pagamento dell'imposta di bollo: imposta di bollo di L. 20.000 (mediante applicazione di marche) per il rilascio di copia dichiarata conforme all'originale del documento, secondo le vigenti disposizioni;
3. diritti di ricerca e visura: restano fermi ed impregiudicati i versamenti dei "tributi speciali" in occasione della ricerca, della visura e del rilascio di copia di documenti, gia' previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari non collegate all'esercizio del diritto di accesso. Tali somme devono essere versate anche se il rilascio di copia e' richiesto in base alle norme della legge n. 241/90 e dal DPR n. 352/92 sull'accesso ai documenti amministrativi. Al riguardo, si rinvia, a titolo esemplificativo, alla Tabella "A" allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, dove sono elencati i tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, al D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in Legge 8 agosto 1996, n. 425 (catasto e servizi tecnici erariali), al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (conservatorie dei registri immobiliari), ecc. Sono altresi' dovuti i tributi previsti da ulteriori specifiche disposizioni (a cui, anche in questo caso, si rinvia) per il rilascio di copia e per la visura di atti e documenti depositati presso gli uffici dell'Amministrazione delle finanze.

Per il mero esame o "visione" dei documenti amministrativi ai quali e' stato autorizzato l'accesso non sono dovute spese di riproduzione.

E' infine necessario che gli uffici e gli organi dell'Amministrazione rendano noto, ai sensi dell'art. 6, 1 comma, lett. c) del DPR n. 352/92, o, comunque, adeguatamente pubblicizzino nei locali a disposizione dell'utenza ed a quelli assegnati agli U.r.p., le somme da corrispondere per il rilascio delle copie di ogni specie di documento ivi formato o definitivamente depositato ai quali e' consentito l'accesso…OMISSIS…"

Ag. Entrate 16 maggio 2001, n. 68: Imposta di bollo – Richiesta copie di atti amministrativi

A)QUESITO: "…codesta Azienda sanitaria ha chiesto di conoscere: 1. se la richiesta di copie di atti deliberativi debba essere formulata su carta legale; 2. se le copie richieste dalle organizzazioni sindacali in forma legale debbano essere rilasciate previa apposizione del bollo; 3. se le

organizzazioni sindacali debbano corrispondere il costo delle copie richieste in carta semplice (come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 5006/M/8-(9) Uff.1 del 9.06.1993)"

B)RISPOSTA: "Per quanto concerne il primo quesito, si ribadisce quanto precisato con la risoluzione prot. n. 391804 datata 20 aprile 1993: nel caso in cui sia espressamente prevista la formulazione di domande per iscritto per ottenere copie di atti di codesta azienda sanitaria, si applica l'art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con d.m. 20 agosto 1992, che stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo alle istanze dirette agli organi ed uffici della pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. In relazione al secondo quesito, si precisa che le copie di atti deliberativi debbono essere assoggettate all'imposta di bollo ove siano rilasciate con dichiarazione di conformità all'originale o con altra dichiarazione equivalente apposta in calce alle stesse, in applicazione dell'art. 4 della citata tariffa. L'imposta e' dovuta anche nel caso in cui le copie siano richieste da organizzazioni sindacali, non essendo prevista per tali soggetti nessuna specifica esenzione. Le OO. SS. non rientrano infatti tra i soggetti tassativamente elencati nell'art. 16 della tabella allegato B al citato DPR n 642 del 1972, che accorda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per gli atti e documenti scambiati tra organi della pubblica amministrazione. Infine, si precisa che esula dalla competenza dello scrivente la soluzione del quesito concernente il costo delle copie richieste in carta semplice"

Ag. Entrate 5 ottobre 2001, n. 151: Interpello .../2001 - Articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Provincia Autonoma di .... - Istanza prot. n. ... 2001.

A)QUESITO: "Viene chiesto se, alla luce delle disposizioni non univoche impartite con circolare 213/97 e risoluzione 391804 del 20/04/1993, richiamata dalla recente risoluzione 68/E del 16/05/2001, la domanda di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 25 della legge 241/90 vada presentata in bollo anche nel caso in cui si richieda copia semplice, cioè non autenticata, del documento"

B)RISPOSTA: "…è quindi possibile affermare che, agli effetti dell'articolo 3 della tariffa, l'etimo "copie" va inteso nel senso di riproduzioni dichiarate conformi. Questa Direzione Centrale, pertanto, ritiene non soggetta all'imposta di bollo l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) non solo quand'essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice dei documenti amministrativi. In tal senso l'Amministrazione Finanziaria si è espressa al punto VI. 6 della circolare 213/S/UCOP del 28 luglio 1997, precisando che l'imposta di bollo è dovuta, sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest'ultima venga rilasciata in forma autenticata"

Ag. Entrate 1 giugno 2005, n. 29 (circolare): Imposta di bollo su atti e documenti delle università

"…OMISSIS…Infine, per dissipare i dubbi manifestati sul trattamento delle richieste di accesso agli atti delle Università, inoltrate ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la scrivente fa presente che - come precisato, nella risoluzione n. 151 del 5 ottobre 2001 - l'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, non solo

quand’essa è finalizzata all’esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice (senza dichiarazione di conformità) dei documenti amministrativi”

Rober PANOZZO

(1 giugno 2015)